

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FISSORE)

Roma, 25 gennaio 2017

Sul disegno di legge:

(2616) STEFANO. – Disciplina dell'attività di enoturismo

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso promuove e disciplina l'attività turistica legata alla vitivinicoltura, che, secondo dati del settore, vede un fatturato annuo di 2,5 miliardi di euro e la presenza annua di 13 milioni di persone, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, in sintonia con la legge organica della vite e del vino (legge n. 238 del 2016), con la disciplina delle strade del vino (legge n. 268 del 1999) e con gli obiettivi dei piani di sviluppo rurale;

ricordato che la politica di sviluppo rurale dell'Unione europea, che costituisce il secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), è volta a sostenere le zone rurali rispetto alle sfide economiche, ambientali e sociali cui devono far fronte. I programmi di sviluppo rurale nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), si concentrano su sei priorità, tra cui quelle volte a promuovere la competitività di tutti i tipi di agricoltura e a promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e ne declina le caratteristiche;

- l'articolo 2 fissa i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere attività enoturistica, rimanda alle regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore;

- l'articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della certificazione dell'accoglienza;

- l'articolo 4 dispone l'applicazione della normativa sugli agriturismi alle attività di commercializzazione dei prodotti da parte dell'impresa enoturistica;

- l'articolo 5 disciplina l'apposizione di cartellonistica e arredo urbano per le cantine autorizzate a svolgere attività enoturistica;

- l'articolo 6 istituisce l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

(MIPAAF), con compiti di monitoraggio, controllo, valutazione e proposizione in relazione alle attività enoturistiche;

- l'articolo 7 introduce la redazione di un Piano strategico nazionale di promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali, da parte del MIPAAF, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- l'articolo 8 estende l'applicazione della legge all'ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva;

- l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome;

- l'articolo 10 stabilisce che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

valutato che i contenuti del provvedimento non sollevano criticità in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al vincolo di invarianza finanziaria stabilito all'articolo 10, valuti la Commissione di merito la possibilità di fare salvo l'utilizzo del Programma di sviluppo rurale nazionale e dei Programmi di sviluppo rurale regionali, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), o comunque il ricorso agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, per il sostegno alle attività di promozione e sviluppo del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali, secondo il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e alle attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione dell'enoturismo da parte delle regioni, previste al comma 2;

si auspica, infine, che i principi posti dal provvedimento in titolo possano essere estesi, in futuri provvedimenti, anche al settore della birra artigianale.

Elena Fissore